



# COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA



## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 24</b> <b>Data 24/07/2019</b>	<b>Oggetto:</b> Approvazione del piano economico e finanziario allegato A: Relazione prevista ai sensi dell'art.34 commi 20-21 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge 17/12/2012 n. 221 per l'affidamento <i>in house</i> del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e assimilabili. Raccolte differenziate e servizi collegati ne Comune di Opi.- Esame e approvazione schema di convenzione e allegati.
--	--

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 10,45 e successive nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale presso la sede comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1 Paglia Berardino	X	
2 Di Santo Antonio	X	
3 Boccia Odorisio	X	
4 Tatti Tonino	X	
5 De Arcangelis Del Forno Anna Lucia	X	
6 Tesei Rosella	X	
7 Cadelago Mariangela	X	
8 Boccia Gian Luca	X	
9 Boccia Domenico		X
10 Gizzi Marcello		X
11 Cimini Cesidio		X
	<b>Presenti n.</b> <b>9</b>	
	<b>Assenti n.</b> <b>3</b>	

Presiede il Sig. Berardino Paglia nella sua qualità di Sindaco.  
Partecipa il Segretario Dott. Falcone Cesidio

**La seduta è pubblica.**

Il sindaco indica che è necessario l'accorpo delle proposte n. 7 e 8 in un'unica delibera, in quanto l'approvazione della convenzione per l'affidamento in house dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e l'approvazione del piano economico e finanziario sono contestuali.

Con voti unanimi e favorevoli

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE

- La disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali, da ultimo rappresentata dall'art. 4 del D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011, è stata dichiarata incostituzionale, e quindi abrogata, dalla sentenza della Corte Costituzionale 20.7.2012 n. 199;
- La suprema Corte ha inoltre statuito, con sentenza n. 24 del 26.1.2011, che al venir meno della normativa statale in materia di servizi pubblici locali non consegue alcun vuoto normativo ma - escludendosi la reviviscenza delle norme precedenti (art. 113 e ss. D. Lgs. n. 267/2000) - deriva l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno restrittiva delle norme abrogate) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica.
- In tale contesto giuridico, l'affidamento dei servizi di interesse economico generale può avvenire, alternativamente:
  - a. con gara per l'individuazione del concessionario;
  - b. con gara c.d. "a doppio oggetto" nella quale individuare un partner privato operativo cui affidare la gestione dei servizi nell'ambito di una società mista;
  - c. mediante autoproduzione, ossia mediante affidamento ad un soggetto c.d. "in house".
- Pertanto, a mente della normativa comunitaria vigente, gli enti locali, anche in forma associata, possono affidare l'erogazione di servizi di interesse generale, e più nello specifico di servizi pubblici locali, a soggetti *in house*, vale a dire con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui possono essere affidate direttamente tali attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
- Il legislatore nazionale è intervenuto in materia con l'emanazione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e che, nello specifico, all'art. 34, commi 20 e 2 ha disposto che, "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".
- La Direttiva 2014/24/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici, abroga la Direttiva 2004/18/CE, e all'art. 12 disciplina gli "Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico".
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", all'art. 5 ha previsto che :

*"1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico*

o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. [...]

4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un *appalto pubblico* o una *concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.*

**VISTO** il comma 1 dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ai sensi del quale : *"1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3"*.

**CONSIDERATO CHE** l'ANAC ha approvato, con delibera n. 235 del 17/02/2017, le linee guida n. 7, in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti *"Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016"* e che tuttavia, pur essendo entrate in vigore il 29 marzo u.s., le stesse troveranno applicazione solo a far data dal 30 ottobre p.v. e pertanto, fino al periodo indicato in precedenza è possibile continuare ad effettuare affidamenti *in house* nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e ai commi 2 e 3 dell'art. 192 del codice.

**CONSIDERATO ALTRESI' CHE**, data l'orografia del territorio, il numero di utenze servite, le caratteristiche stesse del servizio integrato dei rifiuti (come emerge anche dal parere dell'Autorità Garante della concorrenza e mercato 16/5/2012 AS940 relativa a servizi pubblici di rilevanza economica), sussistono evidenti ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva, ai sensi dell'art 4 comma 3 del D.L.

n. 138/2011, ritenendo che nel caso di specie, la libera iniziativa economica privata non possa ritenersi idonea a soddisfare i bisogni della comunità alle più vantaggiose condizioni economiche per l'utenza.

**CONSIDERATO CHE:**

- Il Comune di Villetta Barrea è socio detentore di n. 1 azione in Cogesa S.p.A., società partecipata in maniera totalitaria da Enti locali ed ha per oggetto la gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici e ambientali, in particolare quelli relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio, recupero e riciclaggio dei rifiuti, comprese le attività di trasformazione e di recupero energetico, siano essi urbani, speciali e pericolosi (così come individuati dall'articolo 184 e dagli allegati A e D alla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.), alle attività di bonifica e di ripristino ambientale e all'igiene urbana.
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del è stato approvato lo "Schema di Convenzione ex art. 30 D. Lgs. 267/200 fra gli enti locali soci di Cogesa S.p.A. per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla società" e che la Convenzione in questione è stata sottoscritta in data 29/10/2014 da tutti i Comuni Soci del Cogesa S.p.A. Pertanto il Comune si è dotato degli strumenti necessari per procedere all'affidamento *in house* del ciclo integrato dei rifiuti a Cogesa S.p.A.;
- Che con deliberazione di C.C. n. 29 del 30 novembre 2017 questo Comune, previo verifica delle condizioni richiamate nel presente atto, ha affidato in via temporanea al Consorzio Co.Ge.Sa. spa l'incarico di gestire il servizio integrato dei rifiuti in attesa della predisposizione di un progetto definitivo finalizzato alla organizzazione della raccolta porta a porta e alla riduzione della quantità di rifiuti indifferenziati;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 30 luglio 2018 è stata disposto l'affidamento in gestione al CO.Ge.Sa. del Centro intercomunale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;

**PRESO ATTO** della Delibera Assembleare n. 5/2016 del 29/12/2016 con cui il COGESA S.p.a. ha adeguato il proprio Statuto all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" in modo da rendere evidente la integrazione della fattispecie dell'affidamento *in house* anche nel sopravvenuto regime del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

**CONSIDERATO CHE :**

- l'attività indicata nell'art. 4 dello Statuto della Società COGESA S.p.A. rientra tra le attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), d) ed e) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- il punto 4.5 dell'art. 4 dello Statuto della Società COGESA S.p.A. stabilisce che la società è tenuta a realizzare oltre l'80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci;
- il punto 7.3 dell'art. 7 dello Statuto della Società COGESA S.p.A. stabilisce che la società è ad esclusivo capitale pubblico e con la deliberazione di C.C. n. 14 del 25 maggio 2017 è stato approvato il regolamento su controllo analogo congiunto nei confronti della Società COGESA S.p.A.;

**CONSIDERATO CHE** nel con delibera Assembleare del 28/06/2019 è stato approvato il bilancio consuntivo per l'anno 2018, con la quale il COGESA s.p.a., ai sensi dell'art. 5 comma 8 D.lgs. 50/20156, in base a proiezioni dell'attività, dimostra il rispetto della misura dell'attività e ritenuta tale proiezione credibile.

**VISTO** il comma 2 dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ai sensi del quale : "2. *Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime*

*di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività' della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.*

**CONSIDERATO** che al fine dell'effettivo affidamento, questo Comune è chiamato ad approvare e pubblicare sul sito internet istituzionale la relazione ex art. 34 commi 20 e 21 D.L. 179/2012 , convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ed inviarla all'Osservatorio dei Servizi Pubblici Locali presso il Ministero per lo Sviluppo Economico.

#### **VISTO**

- La Relazione allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, All. A., redatta ai sensi dell'art. 34 commi 20 e 21 D.L. n. 179/2012 ss.mm.ii., composta da:
  - a. All. A 2: Relazione redatta dalla soc. Cogesa S.p.A.
  - b. All. A: Relazione redatta dal Comune di Opi nella quale si da' opportunamente conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma prescelta di affidamento dei servizi “in house” a Cogesa S.p.A. di Sulmona, definendo i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, considerato che sono previste compensazioni economiche e si riporta inoltre l'analisi di efficienza ed economicità della scelta;
- Il preventivo di servizio e lo schema di contratto di affidamento del servizio per un periodo di 10 anni allegati alla presente (All. B e all. C) redatti in conformità con le prescrizioni del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sulla corretta gestione dei rifiuti solidi urbani e affidamento del ciclo integrato dei rifiuti;

**CONSIDERATO** che la L. R. Abruzzo n. 36/2013 prevede che gli affidamenti da effettuarsi dovranno tener conto nella durata, delle funzioni dell'AGIR, con particolare riferimento all'art.17 della L.R. 36/2013 comma 1” I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'articolo 4 “ e comma 13 e 14 “ -13. Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto. -14. Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai comuni di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto”.

**DATO ATTO** che non ha ancora avuto luogo l'insediamento dell'Assemblea dell'AGIR e che, pertanto, trova applicazione la legge regionale n. 36/2013, art. 17, a norma del quale i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'*articolo 4* della medesima legge regionale

**CONSIDERATO** che il servizio in oggetto, in quanto servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, presuppone l'organizzazione e la gestione complessive ed unitarie di tutte le relative fasi (raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti), si dà atto sin d'ora che, per

ragioni di complessiva convenienza economica connaturate al suddetto servizio, il graduale passaggio alla modalità di raccolta da stradale in domiciliare sarà gestito in continuità dall'affidataria *in house* la quale applicherà la relativa tariffa tenuto conto della natura unitaria del servizio affidatole dall'Ente e delle tariffe complessivamente applicate per le altre fasi del servizio integrato.

**VISTO** l'art. 42 comma 2 lett. E) del D. Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza.

**DATO ATTO** che il responsabile del procedimento, riferito all'oggetto della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 4 e segg. della L. 241/90 è il Responsabile del Servizio dell'Area Finanziaria.

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**ACQUISITO**, sulla proposta relativa alla presente deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica richiesto a norma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITO**, sulla proposta relativa alla presente deliberazione, il parere favorevole del revisore dei conti;

**Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge**

### **DELIBERA**

1. di considerare la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del deliberato;
2. Di approvare la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con legge n. 221 del 17/12/2012. art. 34 commi 20 e 21) – "*Affidamento in house del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, raccolte differenziate e servizi collegati nel Comune di Villetta Barrea (All. A)*, risultando accertato il rapporto di delegazione interorganica e il controllo analogo da parte di questo ente nei confronti della partecipata e che, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle linee guida ANAC n. 7 del 17/02/2017, vi sono i presupposti legittimanti l'affidamento *in house* prescritti nell'articolo 5 del medesimo decreto, in particolare quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 5.
3. Di approvare il preventivo di servizio relativo al ciclo integrato dei rifiuti (All. B.) il quale prevede **un costo annuo di 83.264,20 Euro** a carico del comune di Opi;
4. Di prendere atto che, il preventivo sopra richiamato comprende costi fissi determinati sulla base del progetto e costi variabili stimati dall'affidatario ma che dovranno essere quantificati in sede di consuntivo. Le voci da quantificare a consuntivo riguardano:

I costi di smaltimento determinati annualmente per tutti i comuni soci con delibera dell'Assemblea Consortile. Per l'esercizio 2019 sono stati così determinati:

<b>Codice CER</b>	<b>Costo a tonnellata</b>	
CER 20 03 01	110,32 €/ton	Secco
CER 15 01 06	131,00 €/ton	Imballaggi misti
CER 15 01 07	10,00 €/ton	Imballaggi in vetro
CER 20 01 01	30,00 €/ton	Carta e cartone
CER 200108	105,30 €/ton	Organico
CER 20 03 07	200,00 €/ton	Ingombranti

## Acquisto attrezzatura

		Costo	Ammortamento annuo
Mastelli	200	6.800,00	
Raccoglitori per utenze N.D.	21	714,00	
Raccoglitori per utenze N.D.	17	5.236,00	
Raccoglitori per utenze N.D.	6,5	1.690,00	
Totale on interessi		16.918,76	1.691,87
Ecoisola	1	23.433,19	2.343,32

5. Di approvare lo schema di contratto di servizio per la regolamentazione dell'affidamento *in house* del servizio di igiene urbana (All. C.).
6. Di affidare alla società Cogesa S.p.A. il ciclo integrato dei rifiuti secondo le modalità dell'*in house* per le motivazioni espresse nella sopracitata relazione e nelle modalità e condizioni di cui agli allegati elaborati tecnici-amministrativi (All. B. e All. C) per una durata di anni 10 e con decorrenza dal 01.10.2019 fino al 30.09.2029, e comunque sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti urbani (AGIR) costituita ai sensi degli artt. 4 e 17 commi 1, 13, 14 della L.R. 21/10/2013 n. 36.]
7. Di prendere atto che il costo annuo complessivo dell'affidamento ai valori attuali per il comune di OPI è di € 83.264,20 costo che verrà annualmente coperto attraverso la TARI (tariffa rifiuti).
8. Di prendere atto che il costo del servizio come sopra determinato sarà soggetto a variazioni in più e in meno dovuti ai costi variabili del servizio che sono stati stimati ma verranno determinati in parte con cadenza annuale ( costi di Smaltimento ) e din parte a fine attivazione servizio ( Acquisto attrezzature );
9. Di dare atto che il servizio dovrà essere svolto con il sistema del porta a porta in modo da ridurre drasticamente la quantità di rifiuti indifferenziati da avviare a discarica;
10. Di demandare alla Giunta comunale il compito di approvare nel dettaglio il progetto esecutivo relativo all'organizzazione del Porta a Porta;
11. Di pubblicare il presente atto tramite il sito internet del Comune di Villetta Barrea e di trasmettere la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con legge n. 221 del 17/12/2012. art. 34 commi 20 e 21) – “*Affidamento in house del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e assimilati,*” all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, tramite PEC all'indirizzo [osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it);
12. Trasmettere copia della presente al Cogesa S.p.A. di Sulmona tramite PEC a [cogesaS.p.A..sulmona@legalmail.it](mailto:cogesaS.p.A..sulmona@legalmail.it).
13. Di dichiarare, con separata e parimenti unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/200




Pareri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto la suestesa proposta di deliberazione esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. 267/00 parere **FAVOREVOLE** in ordine alla sola regolarità tecnica, in relazione alle proprie competenze

IL RESPONSABILE PRO TEMPORE

Il Sindaco Paglia Bernardino




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto la suestesa proposta di deliberazione esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. 267/00 parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa D'Addezio Cecilia



**IL PRESIDENTE**

*[Handwritten signature]*

**IL SEGRETARIO**


*[Handwritten signature]*

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Prot. n. \_\_\_\_\_

li \_\_\_\_\_

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.



**IL MESSO COMUNALE**

*[Handwritten signature]*

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, **ATTESTA** che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
- è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Data \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*[Handwritten signature]*